Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato e storia costituzionale

Francesco Bonini*

La "cuginanza" franco-italiana**

on mi fa velo un confronto culturale e scientifico di lungo periodo, che peraltro mi ha portato in questi anni più recenti a co-curare con Sandro Guerrieri alcuni lavori di storia costituzionale ed istituzionale¹: non mi fa velo per apprezzare un lavoro esauriente, sobrio e chiarissimo. Ma in questa sede vorrei soprattutto ragionare, anche utilizzando i risultati delle ricerche appena ricordate, sulle non poche, rilevanti questioni che la sua lettura solleva. Sono i grandi temi del dibattito costituzionale del ventesimo secolo, su cui è bene confrontarsi o quanto meno, come sarà possibile in questa occasione, che è bene mettere in evidenza, anche per operare con la giusta misura nel ventunesimo.

È un grande dibattito europeo, che Guerrieri ben coglie come tela di sfondo e su cui si specchiano le Costituzioni e le Costituenti, tanto nel primo che soprattutto nel secondo dopoguerra. In particolare, quella italiana e francese che si intrecciano nella data-simbolo del 2 giugno 1946. La parola intreccio peraltro traduce il più recente e persuasivo termine-concetto utilizzato nel dibattito metodologico giuridico – politico, entanglement, per descrivere il gioco di reciproche contaminazioni, il dato materiale-istituzionale della comparazione, potremmo dire. La "visione binoculare" di due ordinamenti, che Guerrieri propone in queste pagine, mette in luce appunto questa prospettiva lunga e larga, ancorché scandita dalla cortina di ferro che caratterizza già i quasi contemporanei percorsi francese appunto e jugoslavo, la prima costituzione nuova approvata nell'Europa del dopoguerra, peraltro da una Costituente in cui si votava con un sistema molto simile a quello italiano del 1928 sperimentato nelle elezioni

^{*} Professore ordinario di Storia delle istituzioni politiche – Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA) di Roma.

^{**} Intervento alla Presentazione del volume di Sandro Guerrieri, *Due Costituzioni allo specchio. La rinascita democratica in Francia* e in Italia dopo la liberazione, Bologna, Il Mulino, 2021 – 13 ottobre 2022 - Sala delle Lauree della Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione – Sapienza Università di Roma.

¹ F. BONINI, S. GUERRIERI (a cura di), La scrittura delle Costituzioni. Il secondo dopoguerra in un quadro mondiale, Bologna, Il Mulino, 2020; F. BONINI, V. CAPPERUCCI, P. CARLUCCI, S. GUERRIERI (a cura di), La Costituente italiana. Un percorso europeo, Siena, Edizioni Università per Stranieri di Siena, 2020; F. BONINI, S. GUERRIERI, S. MORI, M. OLIVETTI (a cura di), Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana, Bologna, Il Mulino, 2022.

plebiscitarie del 1929, o a quello sovietico. E la visione binoculare di questi due processi ben rappresenterebbe la divaricazione delle due Europe del dopoguerra.

Il volume ci suggerisce un quadro duttile e complesso, su cui risalta più che un retorico rapporto di sorellanza, o, più sobriamente, di cuginanza franco-italiano, la realtà appunto di due costituzioni allo specchio. Se è vero che al termine specchio si possono attribuire, come verificato on-line, 213 aggettivi, in questo caso vuole indicare, ritengo, soprattutto proprio questo gioco di rimandi: tra loro e con il dibattito costituente democratico dal primo dopoguerra e verso la fine del secolo. E proprio su questo registro vorrei indentificare alcune questioni che la lettura di queste pagine suggerisce, come nodi strutturali dell'evoluzione delle democrazie nel Novecento e in particolare in questo momento costituente europeo, che lo identificano nella storia dello stato e del costituzionalismo.

La prima questione è a proposito della connotazione come democrazia sociale della democrazia cosiddetta occidentale, che poi è democrazia tout court. Presente, anche se formalizzata in maniera diversa nelle tre carte nuove dell'Europa centro-occidentale². E in tutte e tre combinate con il dato liberale, e parlamentare. Guerrieri, che appunto all'elaborazione «sociale» da parte della cultura costituzionale francese dedica un capitolo molto utile, usa per qualificare il risultato francese la parola «legicentrico», un po' più tecnica e blanda di «regime d'assemblea»: è evidente, comunque, la radicalità della mozione di principio espressa della maggioranza che controlla la prima costituente. La questione allora ne solleva due, ovvero sui partiti e prima ancora sulla «razionalizzazione» del parlamentarismo, che risale alla fase costituente del primo dopoguerra. Due questioni, che vedremo non prima di avere segnalato il secondo tema, la sovranità, a proposito della quale si apre concretamente, nei testi di tutte e tre le Costituzioni, ad una prospettiva che oggi definiremmo multi-level. Ancora una volta con una priorità cronologica francese, che però vira in altra e opposta direzione.

Nella prima costituente infatti l'11 aprile 1946 Pierre-Emmanuel Guillet presenta, come rapporteur spécial, la proposta dell'articolo 14 del progetto, un testo che faceva peraltro riferimento alla costituzione repubblicana spagnola del 1931³: «il me semble qu'il est encore un terrain commun sur lequel l'immense majorité de cette Assemblée pourrait se retrouver», afferma, provocando «Applaudissements à gauche et au centre) ». Rimarca proprio il superamento «di questo ultimo idolo che sarebbe la sovranità».

Non è qui il caso di riprendere tutta l'argomentazione, non priva di riferimenti storici anche interessanti, che arriva ad una affermazione per cui sarebbe «aussi vrai dans le domaine international que dans l'ordre interne», il fatto che «l'interdépendance des peuples condamne au fond l'idée de souveraineté absolue». Buoni propositi. Infatti è proprio in nome della sovranità che qualche anno dopo la Ced sarà affossata nell'emiciclo dell'Assemblea nazionale. Riferendo al suo governo della tempestosa seduta dell'Assemblea Nazionale francese del 30 agosto, di cui abbiamo detto, l'ambasciatore del Lussemburgo Robert Als afferma di non potere dimenticare «une autre formule saisissante que, dans la chaleur du débat, M. Pierre André — un deputato di destra - avait lancée dans

² Esplicitamente nella Costituzione francese e tedesca, implicita in quella italiana.

³ Art. 6 – España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional.

Art. 7 – El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo.

l'hémicycle: "Je préférerais la Wehrmacht à la CED", formule tellement excessive qu'elle ne fut pas reproduite dans le procès verbals⁴.

Un percorso non dissimile, peraltro tutto all'interno stesso della Costituente, si sviluppa siamo così al terzo tema - a proposito della razionalizzazione del parlamentarismo. Che rappresenta una sorta di minimo comune denominatore consensuale del grande dibattito costituzionale sviluppatosi nella Resistenza, fino a De Gaulle e Blum⁵. Dopodiché ci si attesta invece sulla trincea "legicentrica". Cosicché la Costituzione della IV Repubblica risulterà il regime meno "razionalizzato" del secondo dopoguerra, in una scala che vede sul gradino più alto la Germania e su quello intermedio l'Italia. Anche su questo dato Guerrieri suggerisce una visione binoculare, oltre ad importanti osservazioni come quella a p. 48 sul referendum. Del resto in Italia abbiamo una precoce inattuazione di questo indirizzo già in Costituente, quando si conviene nell'«abbondare nelle garanzie», cosicché costituenti-costituzionalisti come Tosato e Ambrosini, che pure lo condividevano, definivano i processi di razionalizzazione indicati in quel documento di indirizzo «la quadratura del cerchio».

Ci si può dunque chiedere cosa resti dell'armamentario del parlamentarismo razionalizzato nella struttura dei sistemi politici del secondo dopoguerra, segnatamente italiana e francese. In Italia si procede per la forza e la tenuta dei partiti, senza interventi formali sul governo, il rendimento del governo, che poi saranno pagati in una fase successiva. In Francia si ha una "reformette" che poi apre alla crisi di regime ed alla riforma costituzionale gollista.

Sottolinea già precocemente l'opposto destino delle due Repubbliche in ordine alla durata Alcide De Gasperi, intervenendo Consiglio nazionale della Dc riunito il 29 giugno – 3 luglio 1951: «Più che delle disquisizioni teoriche, bisogna tener conto della realtà politica. Se lo Stato è carente su questo terreno, in Francia ci penserà De Gaulle e in Italia qualcun altro»⁶.

È una considerazione che ha valenza strutturale: la Costituzione deve essere difesa, la difesa della costituzione è difesa della democrazia. E De Gasperi è consapevole di una costante nella storia politico-istituzionale, confermata dal primo dopoguerra: i sistemi centristi sono messi in discussione da sinistra, ma cadono a destra.

Il rapporto delle democrazie cristiane con il fatto gollista è fondamentale per la democrazia cristiana francese, ma anche per le altre del continente, a partire dalla stessa democrazia cristiana italiana.

Eccoci allora alla quarta questione, i partiti, istituzioni fondamentali di un costituzionalismo democratico e sociale nell'Europa occidentale, menzionati per la prima volta in Italia, dopo l'impasse in Commissione della Costituzione francese, ma razionalizzati nella Legge Fondamentale della Repubblica Federale di Germania. Sui partiti comunisti Sandro Guerrieri, che su questo tema ha molto lavorato, pubblica un capitolo esauriente. Si disegnano due prospettive, due posizionamenti, che sono ancora più evidenti nella vicenda e nella

^{4 &}lt;u>https://www.cvce.eu/education/unit-content/-/unit/803b2430-7d1c-4e7b-9101-47415702fc8e/c23dd653-ba51-4f7e-9bf1-2c33b347d339/Resources#67a543bd-b8f4-47a3-b0de-c7c7e6993a2d_fr&overlay</u>

⁵ S. GUERRIERI, Costituzioni allo specchio, Bologna, Il Mulino, 2021, 122. Non è un caso che lo stesso Mirkine abbia curato la pubblicazione di Les Idées Politiques et Sociales de la Résistance (Documents Clandestins–1940–1944), Textes Choisis et Introduction par Henri Michel et Boris Mirkine-Guetzévitch, Paris, Presses Universitaires de France, 1954.

⁶ Lo mette in evidenza Pier Luigi Ballini, nel saggio introduttivo *De Gasperi: la ricostruzione della democrazia (1948-1954)*, in A. DE GASPERI, *Scritti e discorsi politici*, Vol. IV, cit., 197. Per il testo completo, si vedano le pagine 1572-73.

collocazione dei partiti socialisti, una questione fondamentale nella differenziazione dei due sistemi politici, così come l'appena evocata e il diverso destino delle due "democrazie cristiane", che hanno un tracciato diverso anche proprio in relazione alla persona stessa del generale de Gaulle.

Quinto tema, fondamentale in politica e in special modo proprio nel processo costituente è il tempo: «Il 12 marzo 1947 Meuccio Ruini, rispondendo alla critica mossa alla Commissione dei 75 di aver tardato a presentare il progetto di Costituzione, affermò che era «opinione diffusa» che se in Francia «si fosse messo un po' più di tempo» nello scrivere la Costituzione, si sarebbe forse evitata «una doppia vicenda»⁷. Di qui, annota Guerrieri, l'atteggiamento del Pci, lesto a «tener conto della lezione francese».

La durata delle assemblee costituenti al di là dei termini "tabellari" le distingue. La Costituente italiana è quella di più lunga durata di tutto il dopoguerra europeo. Dove il tempo lungo serve a maturare consenso. Di fronte ai processi di contrapposizione e quindi in ultima istanza di frammentazione che invece caratterizzano le due francesi rapidamente succedutesi non frattempo.

Concluderei con un sesto ed ultimo tema, ovvero una questione apparentemente nominale, o più esattamente di lessico, ma ovviamente anche di sostanza politico istituzionale. Assistiamo oggi al ritorno di "nazione", abbiamo parlato di "Paese", continuiamo a parlare, con una certa diffidenza, peraltro, di Stato o Patria. Guardando al caso francese qui si mette giustamente in evidenza l'utilizzazione quantitativamente rilevante della parola Repubblica⁸.

Anche su questo sesto ordine di questioni basti la segnalazione del tema, per ulteriori occasioni di approfondimento.

Costituzioni allo specchio, infine, ci pone nuovamente la questione della seduzione del modello francese. Che sempre ha interessato la cultura politico-istituzionale italiana. Ma che, circostanziata in termini molto chiari in questo volume, possiamo constatare come in questi ultimi anni forse declini, o, più esattamente si riequilibri. Come peraltro suggerisce il Trattato del Quirinale la cui attuazione, ancora in una fase embrionale⁹, che ci riporta al gioco di specchi tra ordinamenti in cui ci ha guidato, per un cruciale momento storico, Sandro Guerrieri.

⁷ S. GUERRIERI, *Costituzioni*, cit., 157.

⁸ Si vedano in particolare le pagine 159-60 e G. FLORIDIA, *La Repubbica nella Costituzione del 1947*, in "Trimestre", *La Fondazione della Repubblica. 1946-1996*, n. spec. 1999, 306-320.

⁹ Si vedano, nella prospettiva istituzionale che qui ci interessa, il n. 1, 2022 di "Italian Papers on Federalism", a cura di G. SAPUTELLI, con il mio Imprinting e riallineamento. Percorsi di reciprocità franco italiana, 1-11, disponibile on-line.